

- Il coinvolgimento nella procedura di autorizzazione all'immissione in commercio dell'apposito Comitato per le terapie avanzate dell'EMA — coinvolgimento che sarebbe stato necessario per il solo fatto della struttura basata sull'ingegneria genetica e del modo di azione della sostanza, indipendentemente dalla sua classificazione come rimedio terapeutico basato sui geni — sarebbe stato in ogni caso omesso.
- Le condizioni per l'autorizzazione all'immissione in commercio previste per i vaccini basati sull'ingegneria genetica non sarebbero state, in ogni caso, rispettate.
2. Secondo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV, della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14, 14 bis, 20, 20 bis, 25 bis, 57, 81, 84 bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 e degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 507/2006 ⁽¹⁾.
- L'autorizzazione all'immissione in commercio, inizialmente soltanto condizionata, del Comirnaty (BioNTech) sarebbe stata convertita dalla Commissione europea su raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) presso l'EMA in un'autorizzazione all'immissione in commercio non più condizionata, o rispettivamente non subordinata ad obblighi specifici, nonostante la mancanza di studi più fondanti.
3. Terzo motivo di ricorso: violazione del regolamento (UE) n. 536/2014 ⁽²⁾
- Dal 2021 l'insieme della popolazione dell'Unione europea sarebbe stata sottoposta a un esperimento farmacologico di ingegneria genetica illegale e penalmente rilevante.
4. Quarto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per abuso e violazione del regolamento (CE) n. 507/2006.
5. Quinto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ C(2022)7342 (final).

⁽²⁾ GU 2001, L 311, pag. 67.

⁽³⁾ GU 2009, L 242, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU 2014, L 158, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 marzo 2023 — Insider / EUIPO — Alaj (in Insajderi)

(Causa T-119/23)

(2023/C 155/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Insider LLC (Pristina, Repubblica del Kosovo) (rappresentante: M. Ketler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Florim Alaj (Zugo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «in Insajderi» — Domanda di registrazione n. 18 255 587

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 dicembre 2022 nel procedimento R 1152/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ai fini del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazioni di norme procedurali relative al procedimento dinanzi all'EUIPO;
- violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 3 marzo 2023 — UZ / Commissione e ECHA

(Causa T-121/23)

(2023/C 155/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UZ (rappresentanti: H. Estreicher, A. Bartl e M. Escorneboueu, avvocati)

Convenute: Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione europea (grow.f.1(2022)9602146) datata 21 dicembre 2022, e la relazione dell'ECHA ad essa allegata, relativa al diniego della richiesta della Concawe, che agisce per conto dei suoi membri (tra cui la ricorrente), di riconsiderare l'inserimento della sostanza fenantrene nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti;
- condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione europea per non aver incaricato l'ECHA di predisporre un fascicolo per rivalutare l'inserimento del fenantrene nell'elenco delle sostanze candidate, nonostante il fatto che sia la natura delle nuove informazioni, sia la relazione dell'ECHA indicassero che le nuove informazioni erano rilevanti ai fini della rivalutazione.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le convenute hanno agito ultra vires e/o hanno violato l'articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 (REACH) effettuando una rivalutazione definitiva in merito alla rimozione dall'elenco del fenantrene, invece di limitare la loro valutazione alla questione se le nuove informazioni fossero affidabili e pertinenti per la rivalutazione.
-